Titolo

Comunicazione degli atti - art. 53, comma 1, CGS – comunicazione a mezzo PEC — disattivazione della casella di posta elettronica - caso fortuito o forza maggiore – esclusione - corretto funzionamento della casella PEC – onere del ricevente

Descrizione

Quanto alle persone fisiche tesserate, l'art. 53 CGS prevede che gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati, alternativamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Al riguardo, al fine di negare il perfezionamento della notifica via PEC, è esclusa la possibilità di invocare come ipotesi di caso fortuito o forza maggiore la circostanza che la PEC sia finita in posta indesiderata (c.d. "spam") o in una casella piena (decisione n. 19/2022-2023, sulla scorta di consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione). La stessa conclusione deve adottarsi nell'ipotesi in cui la notificazione sia stata concretamente impedita dalla disattivazione della casella di posta elettronica intervenuta nel frattempo. Infatti, il titolare dell'*account* di posta elettronica certificata deve controllare prudentemente la relativa casella e non può essere scusato per non avere tenuto conto del messaggio di disabilitazione, difettando una ragione tecnica ascrivibile a terzi tale da scriminare la negligenza del titolare. E ciò perché non può certo ritenersi inesigibile da parte di un tesserato sottoposto a procedimento disciplinare un onere qualificato di prudente e assiduo controllo circa l'adeguatezza del necessario strumento di notificazione telematica; onere la cui inosservanza non può produrre effetti negativi per il notificante (da ultimo: Cass. civ. Sez. III, 15 marzo 2023, n. 7510; Cass. civ., Sez. III, 12 settembre 2022, n. 26810; Cass. civ., Sez. III, 13 dicembre 2022, n. 36318; Cass. civ., Sez. III, 12 settembre 2022, n. 26810). (Nel caso di specie risultava inoltre dagli atti che, non potendosi effettuare la notifica via PEC, il Tribunale federale avesse cautelativamente fatto ricorso alla notifica all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del deferito)

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 68/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 53, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0068 CFA del 19 dicembre 2024 (sig. Gianluca Cioppa/PFI)